

a) - di non poter assumere in contratto l'impegno di richiedere la proroga per l'esecuzione del piano particolareggiato della zona, in quanto ciò sarebbe in aperto contrasto con la tesi sostenuta dal Comune stesso nei giudizi in corso circa la necessità di procedere d'urgenza agli espropri per provvedere alla sistemazione della zona entro il termine fissato dal piano particolareggiato (31 dicembre 1955);

b) - di non poter assumere l'impegno di consegnare l'area entro un termine fin da ora stabilito, per le difficoltà che presenta la procedura di esproprio e la necessità di liberare dagli attuali occupanti gli immobili da demolire;

c) - di non poter consentire in alcun caso la facoltà, all'INA, di rivendere l'area di che trattasi, che sarebbe ceduta dal Comune a trattativa privata - e non mediante asta pubblica, come per gli altri lotti della zona. Tenuto conto che l'INA non persegue fini speculative, e cioè costruire direttamente e non rivendere mai i suoli che acquista per edificare.